



CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI TORINO

NORME di COORDINAMENTO e di ATTUAZIONE

del Regolamento n. 6 del 16 luglio 2014 del Consiglio Nazionale Forense approvate dal

Consiglio dell'Ordine di Torino in data 28.07.2015

Incaricata di proporre una ipotesi di modifica delle locali norme di Coordinamento ed attuazione del Regolamento del Consiglio dell'Ordine di Torino relativo alla formazione e all'aggiornamento professionale in vigore dal 1° febbraio 2009, alla luce del Regolamento CNF 16 luglio 2014 n. 6 (che ha dato attuazione al disposto dell'art. 11, comma 3°, della legge n. 247/2012 (nuova legge professionale), la sottocommissione da noi composta è pervenuta alle seguenti ipotesi di specificazioni per l'attribuzione dei crediti formativi, in ossequio alla precedente declinazione fatta con le pregresse Norme di coordinamento e, quindi, con riferimento a:

- **in via preliminare, definizione delle CATEGORIE DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO, in attuazione del Regolamento CNF 16 luglio 2014 n. 6:**

devono ritenersi eventi di Formazione (il cui accreditamento è competenza della Commissione centrale presso il CNF) tutti quegli eventi la cui finalità consiste in approfondimenti di conoscenze e/o competenze in attività professionale prevalente o finalizzati alla specializzazione, oltre che quelli espressamente categorizzati all'art. 3 c. 3 del Regolamento CNF n. 6/2014; per esclusione, gli eventi formativi che non rientrano nella precedente categoria debbono ritenersi di Aggiornamento.

- **Ancora in via preliminare, ATTRIBUZIONE DI CREDITI FORMATIVI per corsi già svolti IN REGIME TRANSITORIO e, quindi, sino all'approvazione delle nuove**



CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI TORINO

Norme di coordinamento, con decorrenza dal 1 gennaio 2015¹:

Sul punto la sottocommissione ritiene opportuno, al fine di evitare l'insorgere di possibili contenziosi motivati dallo *ius superveniens* 'meno favorevole', di valorizzare gli eventi già svolti attraverso il riconoscimento del punteggio massimo attribuibile in attuazione del Regolamento CNF n. 6/2014², come segue:

- (i) per le attività di Aggiornamento, 3 crediti per la gli eventi con durata di mezza giornata e 4 crediti per quelli con durata di una intera giornata (ex art. 19 c. 1 lett. a) e b);
- (ii) Per le attività di Formazione 4 crediti per la gli eventi con durata di mezza giornata e 8 crediti per quelli con durata di una intera giornata; qualora l'evento si sia articolato in almeno tre giornate, invece, il numero di crediti da attribuire salirà a 20 (ex art. 19 c. 2 lett. a) e b).

- **RELAZIONI e LEZIONI** (ex art. 19 c. 3)

La commissione ritiene che debbano essere attribuiti, con il limite massimo su base annua di 12 crediti come previsto dall'art. 19 c. 3 lett. a), i seguenti crediti:

- (i) n. 1 credito per l'attività di relatore (docenza);
- (ii) tanti crediti formativi come discente quanti sono i CF che maturano i frequentatori del corso, con il solito limite che i coordinatori dell'evento formativo avranno l'onere di certificare la permanenza del relatore durante tutta la durata dell'evento

¹ Ai sensi dell'art. 25 del Reg. CNF n. 6/2014, è previsto che lo stesso "*entrerà in vigore il 1 gennaio 2015*".

² Tale criterio, non solo non legittima censure da parte di coloro che, avendo partecipato al medesimo corso, aspirino all'attribuzione di un numero superiore di crediti formativi (escluso dallo stesso regolamento CNF n. 6/2014), ma scongiura altresì ogni ipotesi di sperequazione di trattamento, astrattamente ascrivibile ad un differente accredito formativo, fra i partecipanti a corsi diversi, eliminando in nuce ogni astratta doglianza ascrivibile. La soluzione proposta, sebbene fatalmente omologante, appare efficacemente deflattiva di eventuale contenzioso.



CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI TORINO

formativo e che l'evento non si esaurisca nella sola relazione di un unico relatore (che non può contemporaneamente insegnare a terzi ed apprendere da se stesso, mentre ben può formarsi ascoltando gli altri relatori intervenuti);

- (iii) n. 1 credito (*ex art. 19 c. 3 lett. f*) per l'attività di studio ed aggiornamento individuale che pare doverosamente essere da riconoscere al relatore che abbia preparato il proprio intervento formativo predisponendo materiali di ausilio al pubblico, quali, a titolo meramente esemplificativo (e senza pretesa di esaustività): relazione scritta; slides illustrative; contributi e materiali di ricerca giurisprudenziale ovvero bibliografia ragionata di approfondimento dottrinale³.

NB (1): l'attribuzione di tale ulteriore credito formativo potrebbe ritenersi automatica – sussistendone i presupposti come innanzi indicati – allorché la relazione o lezione avvenga all'interno di evento di Aggiornamento (il cui accreditamento è competenza del COA); per contro, nell'ipotesi in cui avvenga all'interno di un evento di Formazione, occorrerà che di tale accreditamento per il relatore si faccia richiesta alla Commissione Centrale, unitamente alla presentazione generale dell'evento (tale necessità si ritrae con argomento *ex art. 16 c. 4 lett. a*, poiché l'*art. 19 c. 3* richiama l'*art. 12* “*Per le attività di cui all'art. 12*”, in relazione alle cui “attività” dispiega efficacia per le modalità di accreditamento, appunto, l'*art. 16*, al c. 4, laddove prescrive che: “*per le altre attività di cui all'art. 12 è competente (...)*”).

³ In alternativa al riconoscimento di crediti in forza della previsione contenuta nell'*art. 19*, 3° comma lett. f), si sottopone al COA questa seconda interpretazione della norma in parola, finalizzata a riconoscere ai relatori i crediti proporzionati allo sforzo profuso: la lettera d) dell'*art. 19* prevede di poter riconoscere sino ad un massimo di 10 CF all'anno la partecipazione a commissioni di studio e gruppi di lavoro; ebbene, ogni evento formativo è preceduto da incontri con coordinatori e altri relatori. Riconoscendo n. 1 CF per tale attività – qualora essa venga effettivamente effettuata (come da dichiarazione che sarà richiesta al coordinatore) – è possibile riconoscere tale credito prescindendo dalla previa autorizzazione del COA o del CNF, richieste dall'*allinea 19*, 3° comma lett. f).



CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI TORINO

NB (2): la ripetizione o reiterazione, in più diverse sessioni, del medesimo intervento di formazione di terzi non comporta attribuzione di alcun credito formativo⁴.

- **COORDINAMENTO E MODERAZIONE EVENTI** (ex art. 19 c. 3)

Si ritiene che debbano valere, sul punto, le medesime valutazioni compiute alle lettere (i) ed (ii) del paragrafo precedente, fatta eccezione per la sola ipotesi in cui il coordinamento ovvero la moderazione dell'evento non si sostanzia in una mera presidenza di stile, ma sia invece caratterizzato da una fattiva introduzione delle ragioni dell'evento formativo, dell'obiettivo che si intende raggiungere e delle scelte sottostanti alle modalità formative utilizzate.

Varrà quindi anche per tali attività il limite massimo su base annua di cui all'art. 19 c. 3 lett.

a).

NB: Si ritiene poi che per gli organizzatori dell'evento formativo possa riconoscersi un ulteriore accreditamento, nei limiti su base annua di cui all'art. 19 c. 3 lett. d), qualora sia in concreto da valorizzare la partecipazione – ai fini dell'organizzazione del corso – ad un vero e proprio “gruppo di lavoro”, connotato da più incontri preliminari e di preparazione.

- **ULTERIORI ATTIVITA' DI FORMAZIONE OVVERO AUTOFORMAZIONE** (art.

12, art. 16 e art. 19 c. 3 lett. b), c), d), e), f).

Si fa espresso richiamo alle statuizioni del Regolamento così come emergono dal

⁴ Se la reiterazione dell'intervento formativo non attribuisce CF al discente, detto principio, ovviamente, non può valere automaticamente per il relatore. Diversamente opinando, si teme che la previsione, che non trova fondamento nel Reg. CNF n. 6/2014, possa patire rilevi di contraddittorietà ed irragionevolezza, anche ex art. 3 et 97 Cost., oltre che ex art. 1 et 3 L. 7 agosto 1990, per la potenziale sperequazione di trattamento tra appartenenti a differenti Ordini. Neppure paiono prefigurarsi abusi, considerato che lo stesso Reg. CNF n. 6/2014, art. 19, comma terzo, lett. a), prevede una soglia massima annua (di n. 12 CF) conseguibili nella qualità di relatore, e, quindi, una limitazione ulteriore, quale quella di che trattasi, potrebbe risultare ingiustamente gravatoria. Sul piano operativo, va dato atto che il mancato riconoscimento dei CF ai relatori impegnati nella ripetizione degli interventi formativi, nei limiti imposti dalla fonte che qui trova attuazione, determina altresì disincentivo all'impegno di studio e conferenza nell'interesse dei Colleghi assoggettati all'obbligo formativo.



CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI TORINO

coordinamento delle norme richiamate nell'epigrafe al paragrafo che non pare diano adito, allo stato, a criticità o ambiguità interpretative. La graduazione nel riconoscimento dei C.F. (alcune di tali ipotesi prevedono il riconoscimento di C.F. fino ad un massimo di 10 C.F. all'anno) si baserà sull'impegno effettivamente profuso, vuoi in termini di tempo (durata del singolo evento o sua articolazione in più moduli), vuoi in termini di approfondimento tematico della pubblicazione, della lezione o del confronto nel gruppo di lavoro.

Per quanto riguarda il riconoscimento dei crediti formativi per pubblicazioni e saggi in materie giuridiche su riviste specializzate a diffusione o di rilevanza nazionale e per la stesura e la pubblicazione di libri e monografie (artt. 16, 4° comma e 19, 3° comma lett. b), il COA si propone quale soggetto che raccoglierà i contributi in esame, vagliandoli e poi inoltrandoli al CNF competente per l'attribuzione dei crediti ai sensi dell'art. 16, 4° comma lett. b).

- **ESENZIONI ED ESONERI** (art. 14 ed art. 11 c. 2 Legge Professionale)

Si fa espresso richiamo alle statuizioni del Regolamento così come emergono dal coordinamento delle norme richiamate nell'epigrafe al paragrafo.

NB: si tratterà *infra* dei soggetti in esenzione per età anagrafica ovvero anzianità di iscrizione all'albo, al fine del coordinamento dell'esenzione con le previsioni di cui all'art. 24 del Regolamento CNF n. 6/2014.

- **ATTESTATO DI FORMAZIONE CONTINUA** (art. 24)

L'art. 24 al c. 3 prescrive che l'attestato di formazione continua possa essere rilasciato anche all'iscritto che, trovandosi in esenzione per età anagrafica ovvero anzianità di iscrizione



CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI TORINO

all'albo, “*ne faccia richiesta*”, tacendo il Regolamento nazionale circa l'effettivo conseguimento, da parte dell'istante, dei crediti formativi che costituiscono l'oggetto di siffatta attestazione.

La sottocommissione ritiene che tale norma debba interpretarsi nel senso che l'iscritto in regime di esenzione, se desidera ottenere l'Attestato di formazione continua, debba regolarmente adempiere all'obbligo formativo nei modi e nei tempi previsti per i soggetti non esentati dall'obbligo medesimo⁵.

Torino, il 27 luglio 2015

Avv. Alberto Frascà

Avv. Simona Grabbi

Avv. Vittorio Rossini

Avv. Antonio Verrando

⁵ Diversamente opinando la norma apparirebbe priva di reale contenuto, atteso che vi sarebbe un ingiustificato e ingiustificabile automatismo, contrario alla stessa *ratio* del Regolamento (e, cioè, considerate le finalità di tutela del cittadino e degli interessi pubblici connessi al corretto esercizio della professione di cui al comma 6° dello stesso art. 24), tra il fruire di una esenzione dall'obbligo formativo e l'ottenimento di un Attestato la cui finalità è proprio quella di poter dichiarare ai terzi (si legga l'art. 24 c. 4) che l'obbligo formativo è assolto.

Oltre al riferito sviamento dell'interesse pubblico, l'irragionevolezza della fonte regolamentare ridonderebbe in una insuperabile violazione di legge, costringendo il COA ad emettere su richiesta dell'interessato, una certificazione dell'avvenuto conseguimento degli obblighi formativi da parte di professionista che a tale dovere, essendo per legge esonerato, non ha dato corso.

Vietando il principio di legalità, cui sono assoggettati anche gli atti normativi secondari e gli atti amministrativi generali, nel cui novero va ricondotto il Reg. CNF n. 6/2014, che la fonte ammetta – a tutela della fede pubblica – da parte dei CCOOAA l'emissione di atti certificativi inveritieri, l'unica esegesi conservativa della coerenza e della vigenza della fonte, pare deporre nel senso predetto e suggerito dalla sottocommissione.

Tale convincimento trova conferma nel dibattito preliminare alla predisposizione del nuovo regolamento, avvenuto su base nazionale ed al CNF; dibattito cui il nostro COA ha contribuito in maniera fattiva.

Ulteriore comprova, per validare l'interpretazione di cui sopra, emerge dalla lettura combinata dei commi 6 e 7 del medesimo art. 24, allorché si esplicita (comma 7) che i soggetti in esenzione per età anagrafica ovvero anzianità di iscrizione all'albo, non necessitano dell'Attestato (diversamente dagli iscritti tenuti all'obbligo formativo) per essere facoltizzati a quanto prescritto dal comma 6, ovvero, per il mantenimento dell'iscrizione negli elenchi previsti da specifiche normative o convenzioni, o comunque indicati dai COA su richiesta di Enti pubblici, per accettare la candidatura per la nomina di incarichi o di commissario di esame, nonché per ammettere tirocinanti alla frequenza del proprio studio. Il che comporta, a contrario e ricorrendo al canone interpretativo *ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit*, che ove il possesso dell'Attestato venga rivendicato per fini diversi da quelli previsti dal comma 6 (rispetto ai quali il possesso dell'Attestato non è un discrimine per i soggetti esonerati dall'obbligo formativo, in virtù di quanto esplicitamente previsto dal comma 7), anche i soggetti esonerati dall'obbligo formativo saranno tenuti ad adempiervi per poter correttamente rivendicare anche i privilegi comunicativi previsti dai commi 4 e 5.



CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI TORINO